



# Azienda Sanitaria Locale BR

Via Napoli n. 8 – 72100 BRINDISI (Casale) – Tel. 0831536111

N. 9608 di protocollo  
Area Gestione del Patrimonio  
Il Dirigente: Dr. Andrea CHIARI  
Tel. 0831536672 Fax 0831536790  
e-mail: [andrea.chiari@asl.brindisi.it](mailto:andrea.chiari@asl.brindisi.it)

Brindisi, addì 14/02/2012

OGGETTO: Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – chiarimenti e precisazioni a seguito delle novità introdotte dalla Legge 12.7.2011 n. 106 di conversione con modificazioni del D.L. 13.5.2011 n. 70 e successivamente dalla Legge 12.11.2011 n. 183. AUTOCERTIFICABILITA' DELLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA DA PARTE DELLE DITTE PRIVATE.

**Ai Direttori Amministrativi e Sanitari PP.OO.**

- Di Summa Perrino Brindisi
- Ostuni
- Francavilla Fontana

**Ai Direttori Sanitari SS.OO.**

- Mesagne
- San Pietro Vernotico
- Ceglie Messapica
- Fasano/Cisternino

**Ai Direttori dei Distretti Socio Sanitari**

- Brindisi
- Mesagne
- Fasano
- Francavilla Fontana

**Ai Direttori dei Dipartimenti:**

- Prevenzione
- Salute Mentale

**Ai Direttori Servizi Sovradistrettuali**

- N.I.A.T.
- Dipendenze Patologiche
- 118
- Servizio Pneumotisiologico

**Al Direttore**

Area Gestione Servizio Farmaceutico

**Al Direttore**

Area Gestione Tecnica

Ai **Direttori** delle Aree ed ai **dirigenti** Uffici ed Unità Operative di staff presso la Sede Centrale

*Con la circolare n. 48450 del 28.7.2011, pubblicata anche sul sito internet aziendale, si comunicava che per effetto di quanto disposto dall'articolo 4 comma 14-bis della Legge 12.7.2011 n. 106, di conversione con modificazioni del D.L. n. 70 del 13.5.2011, **per i contratti di forniture e servizi fino a € 20.000,00 stipulati con le pubbliche amministrazioni e le Società in house, i soggetti privati potevano attestare la loro regolarità contributiva mediante la presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 comma 1 lett. p) del D.P.R. n. 445/2000.***

*Si precisava, inoltre, che stante il preciso riferimento contenuto nella norma all'articolo 46 comma 1 lett. p) del D.P.R. n. 445/2000, non era necessario che la dichiarazione di regolarità contributiva fosse corredata dalla copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore.*

*Rimaneva in ogni caso obbligo dell'Amministrazione procedere a controlli periodici circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive.*

*Successivamente, con l'articolo 15 della Legge 12.11.2011 n. 183 è stato introdotto l'articolo 44 bis del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (c.d. testo unico sulla documentazione amministrativa). Tale comma testualmente recita: - "Acquisizione d'ufficio di informazioni – Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore".*

*La norma ha generato l'impressione che, a seguito della sua introduzione, sia stata generalizzata la facoltà, in precedenza limitata alle sole forniture di beni e servizi di valore fino a € 20.000,00, di attestare la regolarità contributiva mediante una semplice dichiarazione sostitutiva di autocertificazione.*

*Sul punto è intervenuto anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che con propria circolare ha ribadito la non autocertificabilità del DURC, confermando quindi la precedente impostazione.*

*Tuttavia, dopo un attento esame della suddetta circolare, si ritiene comunque opportuno fare il quadro della situazione e fornire alcune indicazioni operative, al fine di evitare errori e fraintendimenti nell'applicazione della normativa di settore. Infatti la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ommesso completamente di fare riferimento alla norma, anch'essa ugualmente vigente, di cui all'articolo 4 comma 14 bis della Legge n. 106/2011 di conversione del D.L. n. 70/2011 che, come già chiarito nelle righe che precedono, consente l'autocertificazione della regolarità contributiva per forniture fino a € 20.000,00*

*Alla luce di quella che si ritiene la corretta interpretazione delle normative succedutesi nel tempo, si forniscono le seguenti disposizioni operative:*

- 1. per quanto riguarda le forniture di beni e servizi di valore fino a € 20.000,00, nulla è innovato.** I soggetti privati possono pertanto continuare ad attestare la loro regolarità contributiva, e le pubbliche amministrazioni sono obbligate a riceverle, mediante dichiarazioni sostitutive di autocertificazioni ai sensi dell'articolo 46 co.1 lett. p) del D.P.R. n. 445/2000. **In tal caso i controlli saranno effettuati ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, con la conseguenza che in caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere scatterà la decadenza dal beneficio e la denuncia alla competente Autorità Penale;**

2. ***negli altri casi (forniture di beni e servizi di valore oltre € 20.000,00) viene confermato l'obbligo di acquisire d'ufficio le relative informazioni. Si rinvia quindi alle circolari che già in precedenza sono state emanate per disciplinare gli adempimenti a carico delle strutture preposte alla liquidazione ed al pagamento delle fatture.***

*La presente circolare sarà pubblicata anche sul sito internet aziendale.*

*Distinti saluti.*

Il Direttore Area Gestione del Patrimonio  
*Dott. Andrea CHLARI*  
*f.to*

Il Direttore Amministrativo  
Avv. Stefano ROSSI  
f.to